Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 ottobre 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 281 DEL 27 OTTOBRE 1972:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1972, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(11854)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1971, n. **1452.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare un legato.

N. 1452. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad accettare il legato disposto a favore del sottocomitato C.R.I. di Lecco dalla sig.na Balassi Marta con testamento olografo pubblicato per atto del notaio Pietro Gaetano di Lecco in data 24 gennaio 1969, repertorio n. 36679/16914. Tale legato, del periziato valore di L. 8.134.932, consiste nella quota parte in ragione di 2/3 di un appezzamento di terreno, sito in Brivio (Como), distinto nella sezione censuaria della mappa catastale del comune stesso con i mappali numeri 5-*b*, 19-*b*, 26-*b*, 224-*a*, 39-*b*, 38-*a*, 37-*a*, 22-*b*, 73-*b*, 2068-*b*, 20-*b*.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 123. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1972, n. **621.**

Adeguamento delle pensioni del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, ai sensi dell'art. 35 della legge 13 luglio 1965, n. 859.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 35 della legge 13 luglio 1965, n. 859, riguardante l'adeguamento periodico delle pensioni del fondo di previdenza per il personale di volo;

Vista la nota del 1° febbraio 1972, n. 2927, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indice medio annuo del costo della vita) ha subìto nell'anno 1971 una variazione in aumento, rispetto all'anno 1965, del 19,6 per cento;

Ritenuto che, per effetto del suddetto aumento, si sono verificate le condizioni previste dall'art. 35 della legge 13 luglio 1965, n. 859 per far luogo, con decorrenza dal 1° gennaio 1972, alla variazione della misura delle pensioni, così come dispone lo stesso articolo;

Vista la successiva nota dell'11 aprile 1972, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha precisato che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ha subìto, nell'anno 1971, una variazione in aumento del 17,2 per cento, rispetto all'anno 1966, del 14,9 per cento, rispetto all'anno 1967, del 13,4 per cento, rispetto all'anno 1968, del 10,3 per cento, rispetto all'anno 1969, del 5,0 per cento, rispetto all'anno 1970;

Considerato che, secondo la relazione predisposta dal servizio tecnico attuariale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'onere derivante dalla rivalutazione delle pensioni in questione — valutato in lire 796,114 milioni — potrà essere fronteggiato con l'avanzo patrimoniale del fondo, il quale ammonta, al 31 dicembre 1971, a lire 5.410 milioni;

Sentito il parere del comitato di vigilanza di cui allo art. 6 della legge 13 luglio 1965, n. 859;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1972, l'importo annuo delle pensioni dirette ed indirette a carico del fondo di previdenza per il personale di volo, in atto al 31 dicembre 1971, è aumentato:

a) del 19,6 per cento per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1° agosto 1965 e il 30 giugno 1966;

b) del 17,2 per cento per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1° luglio 1966 e il 30 giugno 1967;

c) del 14,9 per cento per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1° luglio 1967 e il 30 giugno 1968;

d) del 13,4 per cento per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1° luglio 1968 e il 30 giugno 1969;

e) del 10,3 per cento per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1° luglio 1969 e il 30 giugno 1970;

f) del 5,0 per cento per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1° luglio 1970 e il 30 giugno 1971.

Ai fini della determinazione della percentuale di aumento delle pensioni di riversibilità, si fa riferimento alla decorrenza delle pensioni dirette da cui esse derivano.

Art. 2.

L'onere derivante dalla rivalutazione delle pensioni, nel senso indicato dal precedente articolo, sarà fronteggiato con l'avanzo patrimoniale del fondo di previdenza del personale di volo, esistente alla data del 31 dicembre 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1972

LEONE

DONAT-CATTIN — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 124. — CARUSO.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1972, n. **622.**

Modificazioni al regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, già modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modifiche, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215;

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600, con la quale sono state apportate variazioni ai diritti metrici;

Rilevato che i progressi tecnici intervenuti nel campo degli strumenti per pesare consentono la realizzazione di strumenti il cui principio di funzionamento si diversifica sostanzialmente da quello previsto dal regolamento sopracitato;

Considerato che tali strumenti, per le loro caratteristiche costruttive e modalità di funzionamento possono ammettersi alla verificazione soltanto in base all'art. 6 del regolamento sopracitato;

Sentito il parere del comitato centrale metrico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 6 del regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, è sostituito dal seguente:

« Con le forme stabilite dall'art. 7, potranno anche essere ammessi per decreto ministeriale, sentito il comitato centrale metrico, pesi e misure diversi da quelli contemplati nella tabella *B* suddetta, purchè siano osservate le disposizioni dell'art. 4 della legge e della tabella *A* annessa alla medesima. Con le stesse formalità potranno essere ammessi strumenti per pesare o per misurare oltre a quelli enumerati nella tabella *B* predetta ».

Art. 2.

Dopo l'art. 86-*bis* del regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215, sono aggiunti i seguenti articoli:

« *Strumenti per pesare ad equilibrio automatico od a funzionamento automatico*

Art. 86-*ter*

Gli strumenti per pesare ad equilibrio automatico od a funzionamento automatico possono essere realizzati oltre che con le modalità indicate negli articoli precedenti, anche sulla base di altri principi, utilizzanti leggi di proporzionalità tra il valore della massa dei carichi pesanti ed i corrispondenti valori di altre grandezze fisiche.

Art. 86-*quater*

Si definisce "ad equilibrio automatico" uno strumento per pesare nel quale l'equilibrio, e con esso la indicazione del valore del carico, viene raggiunto senza l'intervento dell'operatore, limitandosi l'azione di questo ultimo, alle sole operazioni accessorie di collocamento e di rimozione del carico stesso dall'apposito organo di sostegno.

Si definisce "a funzionamento automatico" uno strumento per pesare che effettua, senza l'intervento dell'operatore, tutte le operazioni di cui al precedente comma, mediante un processo automatico che lo caratterizza.

Art. 86-*quinquies*

I principi di funzionamento di cui al precedente art. 86-*ter* possono trovare applicazione sia per equilibrare l'azione del carico, sia per rilevarne il valore, traducendolo nei corrispondenti valori di altre grandezze, e sia per la successiva elaborazione dei valori stessi e la trasmissione dei risultati all'organo indicatore ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — FERRI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 125. — CARUSO.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1972, n. **623**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 40. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Patologia neonatale;

Patologia ostetrica e ginecologica;

Dermatologia allergologica e professionale;

Ortognatodonzia;

Farmacologia clinica.

Art. 70. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Economia industriale;

Teoria economica II;

Economia e politica del lavoro;

Statistica economica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 127. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1972.

Sostituzione di due membri della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Puglia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Puglia »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Romeo Vadacca, consigliere della Corte dei conti, membro effettivo e del dott. Nicola Rizzi, referendario della Corte dei conti, membro supplente;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Sono chiamati a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Puglia », le sottoindicate persone:

Casulli dott. Vincenzo Rodolfo, consigliere della Corte dei conti, membro effettivo, in sostituzione del dott. Romeo Vadacca;

Roca dott. Vitantonio, referendario della Corte dei conti, membro supplente, in sostituzione del dott. Nicola Rizzi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Napoli, addì 11 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1972
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 252

(11737)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1972.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Emilia-Romagna ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Emilia-Romagna »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Augusto Zoboli, consigliere della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Antonio Barrella, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Emilia-Romagna », in sostituzione del dott. Augusto Zoboli.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Napoli, addì 11 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1972
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 249

(11741)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1972.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Veneto ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Veneto »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Cosimo Perrone, referendario della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Ignazio de Marco, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Veneto », in sostituzione del dott. Cosimo Perrone.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Napoli, addì 11 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1972
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 250

(11740)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1972.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Abruzzi ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971 con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Abruzzi »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Michelangelo Valente, consigliere della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Marcello Borrelli, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Abruzzi », in sostituzione del dott. Michelangelo Valente.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Napoli, addì 11 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1972
Registro n. 13 *Presidenza, foglio n.* 242

(11739)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1972.

Sostituzione di due membri supplenti della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Lazio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971 con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Lazio »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione dei membri supplenti: dott. Luigi Speranza, primo referendario della Corte dei conti e dott. Pietro Lalicata, direttore di divisione del Ministero del tesoro;

Viste le designazioni effettuate dalla Corte dei conti e dal Ministero del tesoro;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Sono chiamati a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Lazio », le sottoindicate persone:

Riccò dott. Annibale, referendario della Corte dei conti, membro supplente, in sostituzione del dott. Luigi Speranza;

Guarino dott. Giuseppe, direttore di divisione del Ministero del tesoro, membro supplente, in sostituzione del dott. Pietro Lalicata.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Napoli, addì 11 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1972
Registro n. 13 *Presidenza, foglio n.* 251

(11738)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1972.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Marche ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971 con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Marche »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente dott. Antonio De Feo, referendario della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Massimo Vari, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Marche », in sostituzione del dott. Antonio De Feo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Napoli, addì 11 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1972
Registro n. 13 *Presidenza, foglio n.* 240

(11743)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1972.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Toscana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Toscana »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Carlo Stracuzzi, consigliere della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Giancarlo Guasparri, primo referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Toscana », in sostituzione del dott. Carlo Stracuzzi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Napoli, addì 11 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1972
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 248

(11742)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1972.

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori) e sue successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'E.N.A.L. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivi decreti del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408, e 1° settembre 1971, n. 1015;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971 (registrato alla Corte dei conti in data 22 settembre 1971), concernente la nomina del consigliere di Stato, avv. Salvatore Zingale, a commissario straordinario dell'E.N.A.L.;

Ritenuto di procedere al ripristino degli organi di ordinaria amministrazione dell'E.N.A.L. e di far luogo, quindi, alla nomina del presidente e del vice presidente dell'ente, per la durata di un quadriennio, ai sensi dell'art. 3 dello statuto suindicato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il rag. Ennio Palmitessa ed il dott. Ferdinando Amiconi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), per la durata di un quadriennio, a decorrere dal 15 ottobre 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1972

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1972
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 400

(11600)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1972.

Fissazione del termine per l'esecuzione di lavori e il compimento di espropriazioni riguardanti il collegamento su cavo sottomarino Italia-RAU.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, ed il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del codice postale delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, numero 645;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto che da parte del Ministero P. T. Azienda di Stato per i servizi telefonici è stato emesso, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità il decreto ministeriale 2 novembre 1970 per l'esecuzione dei lavori, nonchè delle espropriazioni relativi alle opere interessanti il collegamento in cavo sottomarino Italia-RAU, nel tratto terrestre con approdo nel comune di Borgia e terminazione nella centrale amplificatrice di Catanzaro;

Considerato che il compimento delle opere di cui sopra è stato impedito da impreviste difficoltà nella scelta definitiva dei tracciati e dei punti di collegamento, dalla realizzazione di nuove opere per adeguare gli impianti alle più progredite esigenze della tecnica moderna, dai lavori di ampliamento e modifiche stradali lungo il percorso dei cavi, dai ritardi causati dalla necessità di provvedere ai molteplici rilievi tecnici e catastali, eseguire visure, misurazioni, contatti con le numerose ditte proprietarie, motivi tutti di forza maggiore che hanno impedito ancora il compimento delle formalità di espropriazione e di imposizione di servitù;

Ritenuto necessario, in conseguenza, per le ragioni suesposte, in conformità del favorevole parere del consiglio di amministrazione espresso nell'adunanza numero 1242 dell'undici gennaio 1972, adeguare il termine al 31 dicembre 1975, per l'esecuzione delle opere e delle espropriazioni;

Decreta:

E' fissato a tutti gli effetti di legge il termine 31 dicembre 1975 per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni relativi alle opere interessanti il collegamento in cavo sottomarino Italia-RAU, nel tratto terrestre con approdo nel comune di Borgia e terminazione nella centrale amplificatrice di Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1972

Il Ministro: GIOIA

(11606)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1972.

Riconoscimento della stazione idrobiologica di Chioggia dell'Università degli studi di Padova a sensi dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, numero 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la domanda di riconoscimento, pervenuta in data 2 dicembre 1970, dalla stazione idrobiologica della Università degli studi di Padova, con sede in Chioggia, quartiere Canali, 3, a sensi dell'art. 27 del regolamento sopra citato;

Considerato che la predetta stazione per mezzi, personale e finalità, è da ritenersi idonea a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A sensi dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, la stazione idrobiologica dell'Università degli studi di Padova, con sede in Chioggia, quartiere Canali, 3, è riconosciuta per gli effetti di cui alla legge ed al regolamento citati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1972

Il Ministro: LUPIS

(11637)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Surrenina » della ditta Pietro Negroni, con sede in Cremona. (Decreto di revoca n. 4250/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 4 ottobre 1948, con il quale veniva registrata al n. 1638 la specialità medicinale denominata « Surrenina » (flacone da g. 30 di soluzione e confetti) a nome della ditta Pietro Negroni, con sede in Cremona, via A. Aglio, 4, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale è da ritenersi terapeuticamente superata e, quindi, ricorrono i presupposti per la revoca della registrazione della stessa, in applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Surrenina flacone gr. 30 di soluzione e flacone da 36 confetti, registrata al n. 1638 in data 4 ottobre 1948 a nome della ditta Pietro Negroni, con sede in Cremona, via A. Aglio, 4.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Cremona è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11564)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Perchinina » della ditta Zambeletti, con sede in Baranzate. (Decreto di revoca n. 4245/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 febbraio 1949, con il quale veniva registrata al n. 1744 la specialità medicinale denominata: « Perchinina » fiale e compresse, a nome della ditta Zambeletti con sede in Milano, via Linneo, 12, ora con sede in Baranzate (Milano), via L. Zambeletti prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale è da ritenersi terapeuticamente superata e quindi, ricorre la applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, per non corrispondenza della stessa alle condizioni in base alle quali fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Perchinina » 3 fiale da 2 cc. e 20 compresse registrata al n. 1744 in data 10 febbraio 1949 a nome della ditta Zambelletti con sede in Baranzate (Milano), via L. Zambeletti.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11563)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tiobromol » della ditta Istituto chimico fisiologico italiano Gani, con sede in Genova-Sampierdarena. (Decreto di revoca n. 4261/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 3 agosto 1950 e la ministeriale n. 8298 del 7 agosto 1964, con il quale veniva registrata rispettivamente ai numeri 1572 e 1572/1, la specialità medicinale denominata « Tiobromol », sciroppo per adulti e sciroppo per bambini e ragazzi (serie) a nome della ditta Istituto chimico fisiologico italiano Gani, con sede in Genova-Sampierdarena, via Sampierdarena n. 99/2, prodottà nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 27 ottobre 1971;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tiobromol », sciroppo per adulti, flacone da 175 g. e serie sciroppo per bambini e ragazzi flacone da 125 g. registrata, rispettivamente ai numeri 1572 e 1572/1 in data 3 agosto 1950 a nome della ditta Istituto chimico fisiologico italiano Gani, con sede in Genova-Sampierdarena, via Sampierdarena n. 99/2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11565)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che l'amministrazione provinciale di Sassari ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Castelsardo-S. Teresa di Gallura » dell'estesa di km. 68 + 808, della diramazione all'abitato di Badesi, dell'estesa di km. 0 + 516 e della diramazione a Capo Testa dell'estesa di km. 4 + 785;

Ritenuto che con voto 16 dicembre 1969, n. 2008, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada in parola possa essere classificata provinciale a condizione che i lavori della sua costruzione siano ultimati e collaudati;

Vista la nota 30 maggio 1972, n. 13476/941, con la quale l'amministrazione provinciale di Sassari ha comunicato l'avvenuto collaudo della strada in parola;

Ritenuto, quindi, che la strada suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 74 + 109 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: MARTONI

(11678)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che il consorzio unico per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Tresa, con sede a Chiusi (Siena), ha chiesto ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica di « Fondovalle » dell'estesa di km. 1 + 500, in provincia di Siena.

Visto il voto 10 novembre 1970, n. 1369, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Visto l'atto 20 aprile 1971, n. 128, trasmesso dall'ufficio del genio civile con nota 10 luglio 1972, n. 6056, con il quale l'amministrazione provinciale di Siena ha deliberato la classificazione tra le provinciali della strada in parola;

Ritenuto, quindi, che la strada suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica di cui alle premesse, dell'estesa di km. 1 + 500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: MARTONI

(11677)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che l'amministrazione provinciale di Lecce con deliberazione n. 112 del 17 dicembre 1968 ha chiesto, fra le altre, la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Caprarica alla strada statale n. 16 » che inizia in Caprarica, della provinciale « Caprarica-Galugnano » e termina alla strada statale n. 16, dell'estesa di km. 2 + 000;

Ritenuto che con voto 7 settembre 1971, n. 1342, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che a costruzione avvenuta la strada in parola sia da classificare provinciale;

Vista la nota 17 giugno 1972 con la quale l'amministrazione provinciale di Lecce ha comunicato l'avvenuta costruzione della strada suddetta;

Ritenuto, quindi, che la strada suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse, dell'estesa di km. 2 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: MARTONI

(11676)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1972.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della società Norwich Union Fire Insurance Society, con sede in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo malattie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Norwich Union Fire Insurance Society Ltd., con sede in Norwich e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro i danni nei rami: aeronautica, cauzioni, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo malattie;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società Norwich Union Fire Insurance Society Ltd., con sede in Norwich e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo malattie (limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza).

Roma, addì 17 ottobre 1972

Il Ministro: FERRI

(11673)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1972.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della società The Century Insurance Company Ltd., con sede in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo malattie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società The Century Insurance Company Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cauzioni, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo malattie;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società The Century Insurance Company Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo malattie (limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza).

Roma, addì 17 ottobre 1972

Il Ministro: FERRI

(11674)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Como

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2578/1546, in data 5 ottobre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 9 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Como.

(11702)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Siena

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1931, in data 5 ottobre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 18 e 21 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Siena.

(11703)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1758, in data 5 ottobre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno.

(11704)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Parma

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1748, in data 5 ottobre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 9, 16, 18, 19, 22 e 26 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Parma.

(11705)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brescia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2381, in data 5 ottobre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 9, 16, 18, 19 e 26 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brescia.

(11706)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Corso dei cambi del 25 ottobre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,50	583,50	583,45	583,50	583,40	583,50	583,45	583,50	583,50	583,50
Dollaro canadese	594,20	594,20	594,15	594,20	593,60	594,22	594,20	594,20	594,20	594,20
Franco svizzero	153,485	153,485	153,40	153,485	153,45	153,47	153,46	153,485	153,48	153,45
Corona danese	84,47	84,47	84,50	84,45	84,40	84,48	84,46	84,47	84,47	84,45
Corona norvegese	88,195	88,195	88,24	88,195	88,50	88,20	88,18	88,195	88,19	88,18
Corona svedese	122,91	122,91	122,87	122,91	122,80	122,92	122,90	122,91	122,91	122,90
Fiorino olandese	180,17	180,17	180,20	180,17	180 —	180,18	180,15	180,17	180,17	180,15
Franco belga	13,2260	13,226	13,22	13,2260	13,20	13,22	13,2250	13,2260	13,22	13,20
Franco francese	116,15	116,15	116,18	116,15	116,05	116,15	116,155	116,15	116,15	116,15
Lira sterlina	1377 —	1377 —	1378 —	1377 —	1375,50	1377 —	1376,45	1377 —	1377 —	1377 —
Marco germanico	181,69	181,69	181,65	181,69	181,60	181,68	181,67	181,69	181,69	181,68
Scellino austriaco	25,12	25,12	25,12	25,12	25,12	25,12	25,12	25,12	25,12	25,10
Escudo portoghese	21,665	21,665	21,6725	21,665	21,69	21,66	21,66	21,665	21,66	21,65
Peseta spagnola	9,1940	9,194	9,1940	9,1940	9,16	9,19	9,1945	9,1940	9,19	9,18
Yen giapponese	1,9410	1,941	1,94	1,9410	1,93	1,94	1,941	1,9410	1,94	1,94

Media dei titoli del 25 ottobre 1972

Rendita 5 % 1935	99,75
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,60
» 5 % (Ricostruzione)	94,65
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,55
» 5 % (Città di Trieste)	94,30
» 5 % (Beni esteri)	93,70
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,625
» 5,50 % » » 1968-83	95,90
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	99,475
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,60
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,125
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,90
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,95
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 ottobre 1972

Dollaro USA	583,475
Dollaro canadese	594,20
Franco svizzero	153,472
Corona danese	84,465
Corona norvegese	88,187
Corona svedese	122,905
Fiorino olandese	180,16
Franco belga	13,225
Franco francese	116,152
Lira sterlina	1376,725
Marco germanico	181,68
Scellino austriaco	25,12
Escudo portoghese	21,662
Peseta spagnola	9,194
Yen giapponese	1,941

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Piazza Armerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1972, il comune di Piazza Armerina (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 781.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11690)

Autorizzazione al comune di Nola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1972, il comune di Nola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11691)

Autorizzazione alla provincia di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1972, la provincia di Caltanissetta viene, autorizzata ad assumere un mutuo di lire 963.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11750)

Autorizzazione al comune di Rossano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1972, il comune di Rossano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 95.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11692)

Autorizzazione al comune di Pescia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1972, il comune di Pescia (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 156.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo, stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11761)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Gaudenziana »

Con decreto n. 1324 del 14 ottobre 1972 la Società acque e terme di Bognanco S.p.a., con sede in Milano, via Cosseria, 1, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Gaudenziana», che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Bognanco, provincia di Novara, addizionata di gas acido carbonico. L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro della capacità convenzionale di un litro e mezzo, un litro e mezzo litro. Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette di forma rettangolare, irregolari nella parte superiore per la presenza del logo della società a forma di semicerchi di varia dimensione tra loro intersecantesi. Le etichette, delle dimensioni rispettivamente di cm. 16 × cm. 10 per i recipienti da un litro e mezzo e da un litro e di cm. 16 × cm. 8,5 per quelli da mezzo litro, sono suddivise in tre riquadri, di cui i laterali in colore celeste ed il centrale in colore bianco riportante, quest'ultimo, nella parte superiore, sporgente dalla forma rettangolare dell'etichetta stessa, il logo della società a forma di semicerchi e di colore, nell'ordine dall'alto verso il basso, celeste e bleu con profilo superiore di colore bianco e argento. Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso, ed in caratteri di colore bleu, risultano le indicazioni terapeutiche redatte in data 20 dicembre 1970 dal prof. Pietro Farneti, direttore della cattedra di idrologia medica dell'Università di Milano ed il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 21 maggio 1971 dal prof. A. Giovanardi, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Milano. Nel riquadro centrale, dall'alto verso il basso, si leggerà «Bognanco» « Acque e Terme di Bognanco S.p.a. Bognanco (Novara» «Fonte» in caratteri di colore celeste, « Gaudenziana » in caratteri di colore argento, « Acqua minerale da tavola » « diuretica antiurica » « addizionata di gas acido carbonico » in caratteri di colore celeste.

In fondo sono riportati gli estremi dell'autorizzazione e la indicazione del contenuto minimo di acqua imbottigliata. Nel riquadro desto, in caratteri di colore bleu, figurano i dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 21 aprile 1971 dal prof. Paolo Armandola, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Novara e la didascalia « tappo e bottiglia sterilizzati ». I recipienti saranno contrassegnati inoltre da due stampati accessori sui quali figurano rispettivamente, su fondo celeste ed in caratteri bleu, la dicitura « Acqua minerale da tavola Gaudenziana » e su fondo bianco, delimitata da righe argento, bianca, celeste e bleu, la dicitura « Bognanco acque e terme S.p.a. ». Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto. L'acqua minerale sorgante dalla roccia perviene in vasche di raccolta di cemento, rivestite internamente con tesserine vetrificate e, dall'ultima di esse, prende origine la condotta di adduzione di acciaio inossidabile, della lunghezza di circa 1600 metri, che adduce l'acqua allo stabilimento d'imbottigliamento.

La chiusura dei recipienti sarà fatta con tappi a vite per le bottiglie da un litro e mezzo e con tappi a corona per quelle da un litro e da mezzo litro. Intorno alla sorgente sarà costituita una zona di protezione igienica del raggio di metri 200, recintata con rete metallica.

(11631)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° settembre 1972 al 30 settembre 1972, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1880/72, n. 1883/72 e n. 1922/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'allegato II al regolamento (CEE n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i succhi ed i mosti d'uva della v.d. ex 20.07 aventi un tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % in peso.

Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di: (1)

zucchero (saccarosio), addizionato, della v.d. 17.01	glucosio, addizionato, delle v.d. 17.02-B-I-a e 17.02-B-II-a		glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, delle v.d. 17.02-B-I-b e 17.02-B-II-b	
	dall'1-9-1972 al 6-9-1972	dal 7-9-1972 al 30-9-1972	dall'1-9-1972 al 6-9-1972	dal 7-9-1972 al 30-9-1972
0,0500	0,02644	0,01594	0,02027	0,01222

(1) Le ciliege sciroppate (peso sgocciolato dei frutti non inferiore al 50 % del peso totale, imballaggio immediato escluso) della v.d. ex 20.06-B non sono ammesse a questa restituzione in quanto beneficiano della restituzione all'esportazione prevista dall'art. 3-*bis* del regolamento (CEE) n. 865/68.

(11587)

Restituzioni applicabili dal 23 agosto 1972 al 24 agosto 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 1814/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) numero 1009/67 (settore zucchero).

(in unità di conto per 100 kg — 1 u.c. = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zucchero bianco . . .	3,50
	II. zucchero greggio:	
	(a) zuccheri canditi . . .	3,52 (1)
	(b) altri zuccheri greggi	—

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(11586)

Prelievi applicabili dal 1° settembre 1972 al 30 settembre 1972 alla importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti per animali della voce doganale 23.07-B, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1863/72, n. 1879/72 e n. 1975/72.

(in lire italiane per quintale)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi	
della Tariffa	della Statistica		da Paesi terzi	da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.003,75	441,25
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	7.116,25	6.553,75
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	11.931,25	11.931,25
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	15.206,25	15.206,25
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.941,85	1.379,35
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	8.054,35	7.491,85
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	14.512,50	14.512,50
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	3.321,25	2.758,75
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	9.433,75	8.871,25
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	12.600,00	12.600,00
	85	II. non contenenti né amido, né fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	15.206,25	15.206,25

(11471)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Pescocostanzo

Con decreto interministeriale n. 569, del 25 giugno 1972, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico - ramo Difesa Esercito al patrimonio dello Stato della residua parte dell'immobile costituente l'ex campo di tiro a segno, sito nel comune di Pescocostanzo (L'Aquila), della superficie complessiva di mq. 4800 riportata nel catasto del predetto comune al foglio n. 33, particella n. 21.

(11688)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 231-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli prezioni, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Forloni Luigi, con sede in Milano, via G. Ferrari n. 10, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 231-MI » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(11685)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 509-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli prezioni, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta E. Orefice di Angelo Orefice & C. S.d.f. con sede in Milano, via Tiraboschi n. 11, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 509-MI », ha dichiarato di aver smarrito due punzoni a suo tempo ricevuti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(11686)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 315-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli prezioni, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Ongari Vittorio, con sede in Milano, via Garibaldi n. 125, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 315-MI » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(11687)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1972, registro n. 6, foglio n. 157, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario in data 16 gennaio 1971 del direttore di sezione del Ministero del lavoro e previdenza sociale dott. Mario Ceci per l'annullamento dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi attribuitigli per gli anni 1968 e 1969.

(11545)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1972, è stata dichiarata cessata la materia del contendere, relativamente al ricorso straordinario in data 10 novembre 1966, proposto dallo Istituto nazionale delle assicurazioni per l'annullamento della mappa n. 6060, resa esecutiva con decreto ministeriale 28 giugno 1966 e concernente la limitazione degli ostacoli in vicinanza dell'aeroporto di Roma-Urbe.

(11537)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1972, è stata dichiarata cessata la materia del contendere, relativamente al ricorso straordinario in data 2 gennaio 1967, proposto dal sig. Giovanni Duni avverso il decreto ministeriale 28 giugno 1966, con il quale è stata resa esecutiva la mappa n. 6060, concernente la limitazione degli ostacoli in vicinanza dell'aeroporto di Roma-Urbe, nonchè avverso il decreto ministeriale 27 novembre 1963, concernente la determinazione delle direzioni di atterraggio del suddetto aeroporto.

(11538)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione al commissario liquidatore del consorzio agrario regionale di Aosta a continuare l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Con decreto ministeriale addì 9 ottobre 1972 il commissario liquidatore del consorzio agrario regionale di Aosta, con sede in Aosta, rag. Aldo Versino, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, a continuare fino al 30 ottobre 1972 l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

(11689)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano di zona del comune di Sarzana

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 400 in data 27 settembre 1972, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Sarzana.

Copia del suddetto decreto con gli atti allegati sarà depositato nella segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(11571)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nissoria, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Nissoria, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 3 ottobre 1972, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nissoria, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Nissoria (Enna), in amministrazione straordinaria, il dott. Giuseppe Mancuso è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(11583)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale concorsi), n. 13, in data 9 ottobre 1972, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per le sostanze organiche naturali, Milano.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio dei composti del carbonio contenenti etero-atomi e loro applicazioni, Ozzano Emilia (Bologna).

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio elettronico tecnico, Roma.

Concorso per titoli e per esami a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio elettronico tecnico, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a tre posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al servizio elettronico tecnico, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al servizio elettronico tecnico, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Servizio elettronico tecnico, Roma.

Si informa che i termini di presentazione delle domande, scadranno il giorno 25 novembre 1972 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze 7, 00100, Roma.

(11768)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo dei tecnici della carriera esecutiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomica geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva dell'osservatorio vesuviano di Ercolano l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di quattro unità, detratta la riserva di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo in prova (ex coeff. 157) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al 25 per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Il candidato deve ottenere la votazione di almeno 7 decimi per superare la prova pratica e la votazione di almeno 6 decimi per superare la prova orale.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare e dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1970

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1972
Registro n. 50, *foglio n.* 24

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV Viale Trastevere 00100 ROMA.

sottoscritt (*a*), nat a
(provincia di .) il
chiede di essere ammess a partecipare al concorso riservato, per titoli ed esami, per quattro posti di tecnico in prova (ex coeff. 157), carriera esecutiva, con assegnazione all'osservatorio vesuviano di Ercolano, concorso indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1972, registro n. 50, foglio n. 24, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 27 ottobre 1972.

A tal fine sottoscritt dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di (*b*)

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat destituit o dispensat dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat dichiarat decadut da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) .

sottoscritt dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . (provincia di .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito:

Luogo e data

Firma (*i*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di 1° grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) l'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAMI

Conoscenza di tutti gli strumenti di officina e loro uso. Disegno meccanico. Conoscenza di sistemi di misura del tempo e loro controllo. Nozioni di radiotecnica. Nozioni generali di fisica e matematica secondo i programmi delle scuole medie inferiori. Nozioni generali sui sismografi, gravimetri, variografi magnetici ed apparecchi meteorologici.

La prova pratica consisterà o nel congegnare parti meccaniche di apparecchi in uso negli osservatori geofisici e vulcanologici, o nella esecuzione di parti elettriche e meccaniche secondo progetti indicati, o nel disegno e discussione di congegni meccanici o schemi elettrici.

(11456)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerata l'opportunità di mettere a concorso i posti disponibili alla data del presente bando nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della direzione generale predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza oppure in scienze politiche e sociali; non sono ammessi titoli equipollenti.

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32; salvo quanto previsto dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto nel precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani, combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10 integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 3 settembre 1947, n. 855);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia di valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a trentacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 360) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

i) per i mutilati e gli invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

l) per i mutilati e gli invalidi del lavoro nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria nona e 3 e 6 della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

m) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130);

n) per le vedove e gli orfani di guerra e dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288);

5) a 45 anni:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero

siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7), che precedono si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano fra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i dipendenti civili di ruolo;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio personale, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicato servizio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano altresì prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal precedente art. 2;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) se abbiano riportato o meno condanne penali;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) le lingue estere scelte per la prova facoltativa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal Sindaco del luogo di residenza dell'aspirante medesimo.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consteranno, per tutti gli aspiranti, di tre prove scritte e di una prova orale obbligatorie.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

I candidati che ne avranno fatta esplicita richiesta nella domanda di ammissione sosterranno anche la prova scritta facoltativa in una o più delle lingue indicate nel programma.

Art. 6.

Diario prove d'esame e comunicazione

Le prove scritte obbligatorie avranno luogo nei locali del palazzo degli esami, sito in Roma, via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 2, 3 e 4 aprile 1973.

Il successivo giorno 5 aprile 1973, negli stessi locali, avranno luogo, eventualmente, le prove facoltative di lingua estera.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati alle ore 8,30.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati ammessi non meno di venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato. (La fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio);

b) tessera di riconoscimento modello BT se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per ciascuna prova facoltativa di conoscenza di lingue estere superata con la votazione di almeno sei decimi, la commissione assegnerà un punteggio corrispondente ad 1,5/1000 del prodotto della votazione complessiva delle prove obbligatorie per la votazione riportata nella detta prova facoltativa.

La votazione definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove obbligatorie con i punteggi assegnati per le prove facoltative di conoscenza di lingue estere.

Art. 8.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione definitiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizione dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) il diploma di laurea in originale oppure in copia su carta da bollo autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciata in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato rilasciato da un ispettore sanitario della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego e che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio per il disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera direttiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito od Aeronautica): copia od estratto di foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri); certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, contenente inoltre il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in carta da bollo rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, ed in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia, quali

appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni documenti prescritti con il presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od ente di qualsiasi natura.

Art. 11.

Titoli che danno diritto a particolari benefici; precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate operanti, i prigionieri in Germania od in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati ed invalidi della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione od in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale del 23 marzo 1948;

e) i mutilati o invalidi civili presenteranno un certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

f) gli orfani dei caduti per fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati od invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alla precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarani irreperibili in seguito agli eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune d residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato

sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta bollata della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8 che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

u) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari ed il periodo di servizio prestato presso l'istituto di istruzione universitaria o l'università per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà il motivo della cessazione;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione.

Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, che sarà nominata con successivo decreto sarà così composta:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame;

due funzionari di ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

Alla commissione verrà aggregato in qualità di membro aggiunto un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti i quali, nella domanda di ammissione al concorso, abbiano richiesto di sostenere la relativa prova di esame.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 15.

Programma di esame

Prove scritte obbligatorie:

1) diritto civile e commerciale;
2) diritto amministrativo;
3) economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;
2) economia dei trasporti;
3) diritto costituzionale;
4) diritto internazionale pubblico;
5) elementi di diritto e procedura penale;
6) contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
7) statistica;
8) leggi e regolamenti per la concessione e l'esercizio di ferrovie, tramvie, filovie e servizi automobilistici;
9) leggi sulla circolazione stradale e disciplina del traffico;
10) regolamento per la navigazione interna;
11) organizzazione e funzionamento della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Prova facoltativa (solamente scritta) *di lingue estere*: francese, inglese, tedesco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 agosto 1972

Il Ministro: Bozzi

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1972
Registro n. 8, foglio n. 360

Allegato

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio personale — 00100 Roma

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) nato a (provincia di .) il giorno domiciliato in (provincia di .) via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto allo aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in in data . presso l'università di di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi

in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso ; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso in qualità di dal al e che detto servizio è cessato a motivo di (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Per la prova facoltativa di lingua estera sceglie la lingua (o le lingue) francese, inglese, tedesca.

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo

Data

Firma (1)

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(11595)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di nove sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 4, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di nove sottotenenti in servizio permanente effettivo del servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1972, registro n. 8 Difesa, foglio n. 325, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di nove sottotenenti in servizio permanente effettivo del servizio di amministrazione;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Considerato che si è verificata una vacanza di un posto nel concorso per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo del servizio di amministrazione, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente e che per effetto dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 15 luglio 1971 detto posto non ricoperto è stato devoluto in aumento al concorso riservato agli ufficiali inferiori di complemento;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di nove sottotenenti in servizio permanente effettivo del servizio di amministrazione, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse:

1. S. ten. amm. cpl. tratt. Pandolfi Biagio, nato il 3 febbraio 1948 . punti 42,38
2. S. ten. amm. cpl. tratt. Lucantonio Giancarlo Leopoldo, nato il 6 ottobre 1948 . » 42,22
3. S. ten. amm. cpl. tratt. Grillo Ugo, nato il 20 maggio 1945 . » 42,18
4. S. ten. amm. cpl. tratt. Bonamini Gianni, nato il 30 marzo 1948 . » 40,82
5. S. ten. amm. cpl. tratt. Iungo Cosimo, nato il 3 maggio 1948 » 39,82
6. Ten. amm. cpl. tratt. Friaglia Renzo, nato il 1° novembre 1947 . » 39,08
7. S. ten. amm. cpl. tratt. Massarolli Carlo, nato il 16 agosto 1947 . » 38,96
8. S. ten. amm. cpl. tratt. Marciano Vincenzo, nato il 19 luglio 1945 . » 38,77
9. S. ten. amm. cpl. tratt. Simonini Claudio, nato l'11 aprile 1947 . » 37,92
10. S. ten. amm. cpl. tratt. Weber Dario, nato il 15 giugno 1950 . » 37,77
11. S. ten. amm. cpl. tratt. Morea Giuseppe, nato il 26 agosto 1947 . » 37,42
12. S. ten. ftr. cpl. tratt. Iacuelli Vittorio, nato il 28 febbraio 1948 . » 37,42
13. S. ten. amm. cpl. tratt. Sudati Francesco, nato il 2 dicembre 1949 » 37,27
14. S. ten. amm. cpl. tratt. Pinna Antonio, nato il 27 gennaio 1950 . » 37,14
15. S. ten. amm. cpl. tratt. Andolfo Stellario, nato il 10 settembre 1946 . » 37,07
16. S. ten. amm. cpl. tratt. Matalone Claudio, nato il 4 aprile 1948 . » 35,55
17. S. ten. amm. cpl. tratt. Zampieri Walter, nato il 19 gennaio 1947 . » 35,44
18. Ten. amm. cpl. tratt. Sciola Giuseppe, nato il 25 marzo 1945 » 35,06
19. S. ten. amm. cpl. tratt. Russo Pietro Emilio, nato il 29 gennaio 1948 » 35,02

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) S. ten. amm. cpl. tratt. Pandolfi Biagio . punti 42,38
2) S. ten. amm. cpl. tratt. Lucantonio Giancarlo Leopoldo . » 42,22
3) S. ten. amm. cpl. tratt. Grillo Ugo » 42,18
4) S. ten. amm. cpl. tratt. Bonamini Gianni » 40,82
5) S. ten. amm. cpl. tratt. Iungo Cosimo » 39,82
6) Ten. amm. cpl. tratt. Friaglia Renzo » 39,08
7) S. ten. amm. cpl. tratt. Massarolli Carlo » 38,96
8) S. ten. amm. cpl. tratt. Marciano Vincenzo » 38,77
9) S. ten. amm. cpl. tratt. Simonini Claudio » 37,92
10) S. ten. amm. cpl. tratt. Weber Dario » 37,77

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) S. ten. amm. cpl. tratt. Morea Giuseppe punti 37,42
2) S. ten. ftr. cpl. tratt. Iacuelli Vittorio » 37,32
3) S. ten. amm. cpl. tratt. Sudati Francesco » 37,27
4) S. ten. amm. cpl. tratt. Pinna Antonio . » 37,14
5) S. ten. amm. cpl. tratt. Andolfo Stellario » 37,07
6) S. ten. amm. cpl. tratt. Matalone Claudio » 35,55
7) S. ten. amm. cpl. tratt. Zampieri Walter » 35,44
8) Ten. amm. cpl. tratt. Sciola Giuseppe » 35,06
9) S. ten. amm. cpl. tratt. Russo Pietro Emilio » 35,02

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 agosto 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1972
Registro n. 29 *Difesa, foglio n.* 330

(11502)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri precedenti decreti n. 2005 del 1° dicembre 1970, e n. 2152 del 23 dicembre 1971, con i quali fu bandito e modificato il concorso per l'assegnazione di condotte veterinarie vacanti in provincia di Arezzo;

Esaminati i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine delle votazioni e constata la loro regolarità;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Arezzo:

1. Palazzi Marcello	punti	70,899	su 120
2. Ceccatelli Giorgio	»	69,528	»
3. Gallina Benedetto	»	68,844	»
4. Tiezzi Gennaro	»	68,365	»
5. Mattesini Roberto	»	67,465	»
6. Magi Lucio	»	66,470	»
7. Conti Romano	»	65,644	»
8. Marini Nello	»	61,630	»
9. Bruschi Ferdinando	»	61,153	»
10. Pacciani Amedeo	»	59,780	»
11. Braganti Riccardo	»	57,277	»
12. Morelli Pietro	»	54,976	»
13. Graziani Livio	»	54,940	»
14. Leonardi Vittorio	»	54,721	»
15. La Rosa Fausto	»	53,000	»
16. Grassi Francesco	»	52,500	»
17. Milandri Gilberto	»	51,500	»
18. Boccetti Marco	»	49,500	»
19. Milazzo Agatino	»	49,023	»
20. Giovagnoli Glauco	»	46,460	»
21. Biondi Anton Giovanni	»	46,000	»
22. Parrino Massimo	»	45,700	»
23. Ciocchetti Mario	»	45,500	»
24. Vitali Alberto	»	45,350	»
25. Pizzi Domenico	»	45,338	»
26. Quarto Pasquale	punti	45,000	su 120
27. Cristoni Pietro	»	43,000	»
28. Graziosi Nazzareno	»	42,500	»
29. Lemmi Tersilio	»	42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, dell'ufficio veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Arezzo, addì 9 ottobre 1972

Il veterinario provinciale: DENI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 363 di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo, bandito con decreto n. 2005 del 1° dicembre 1970 e modificato con decreto n. 2152 del 23 dicembre 1971;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Palazzi Marcello è dichiarato vincitore della condotta del comune di Montevarchi;

Il dott. Ceccatelli Giorgio è dichiarato vincitore della condotta Laterina-Pergine Valdarno (Consorzio);

Il dott. Gallina Benedetto è dichiarato vincitore della condotta del comune di Monte S. Savino;

Il dott. Tiezzi Gennaro è dichiarato vincitore della condotta del comune di Lucignano;

Il dott. Mattesini Roberto è dichiarato vincitore della condotta del comune di Castiglion Fibocchi;

Il dott. Magi Lucio è dichiarato vincitore della condotta del comune di Civitella della Chiana;

Il dott. Conti Romano è dichiarato vincitore della condotta dei comuni di Anghiari-Caprese Michelangelo (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura di Arezzo, dell'ufficio veterinario provinciale di Arezzo e dei comuni interessati.

Arezzo, addì 9 ottobre 1972

Il veterinario provinciale: DENI

(11519)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - S.